



COMUNE di FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la legge regionale Marche n. 36 del 16/12/2005 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera di G.R.M. n.492/08;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 19 settembre 2017 con cui è stato approvato il presente bando;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 18/08/2000, n. 267;

RENDE NOTO

E' indetto bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Frontone.

Art. 1 = A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

1. Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato degli affitti.

Art. 2 = CITTADINI CHE POSSONO FARE LA DOMANDA

1. L'aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere cittadino italiano o di un paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadino di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolare di carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa principale nel Comune di Frontone;
- c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale Marche. Tale limite è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. Per l'anno 2017, con DDPF n. 3 del 23 gennaio 2017, il limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è stato fissato in € 11.513,00 di valore ISEE. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie mono-personali;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) e d) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera d) fino ad un massimo pari al doppio di tale importo e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 20 septies della L.R. n. 36/2005.

Art. 3 = NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

2. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

3. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Art. 4 = MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere presentata in bollo utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'apposito modello in distribuzione gratuita dal Comune o disponibile sul sito internet www.comune.frontone.pu.it

2. La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio, dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.

3. La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.

Art. 5 = ENTRO QUANTO TEMPO E' POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

1. Le domande possono essere presentate, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Frontone – Piazza del Municipio n. 19, a mezzo P.E.C. all'indirizzo comune.frontone@marche.it oppure spedite con Raccomandata A.R., **perentoriamente entro quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro il _04 novembre 2017_;**

2. Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine è aumentato di quindici (15) giorni, pertanto il termine di scadenza è il **_19 novembre 2017_;**

3. Qualora la domanda venga spedita mediante raccomandata postale A.R., per la verifica del termine di presentazione, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 6 = ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del regolamento e del presente bando.

2. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

3. A tal fine richiederà agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di dieci (10) giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

4. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso nella graduatoria l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio relativo.

Le false dichiarazioni verranno denunciate all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.

5. Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvarrà di un'apposita commissione.

6. Il competente servizio comunale, in fase di istruttoria della domanda e l'apposita commissione in fase di formazione della graduatoria, potranno svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

Art. 7 = PRIORITA'

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui di cui al punto B.5 dell'art. 13 del regolamento comunale (allegato A n. 5, lett.b. LR 36/05);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza ai nuclei familiari con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 8 = PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune. Di essa si darà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini, fissati in quindici (15) giorni, per la presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

2. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni, sempre nel termine massimo perentorio di quindici (15) giorni.

Art. 9 = GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la commissione formulerà la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sovvenzionata.

2. La graduatoria così formulata verrà approvata con atto deliberativo di Giunta e verrà pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune.
3. Di essa si darà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.
4. La graduatoria avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decadrà automaticamente (salvo proroghe previste per legge).

Art. 10 = ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Prima dell'assegnazione il competente servizio comunale accerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e ai componenti del suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influirà sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determinerà la perdita del punteggio di cui alla lett. b. numeri 1), 2) e 3) dell'Allegato A della L.R. n. 36/2005.
3. La perdita dei requisiti, il mutamento della condizione abitativa verranno contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, potrà proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla commissione che deciderà in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.
4. In questo ultimo caso la commissione procederà alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.
5. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
6. L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine l'assegnazione degli alloggi potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale.
7. L'alloggio assegnato dovrà essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione.
A tal fine il Comune invierà all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivarrà a rinuncia.
8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avverrà, di norma, senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:
 - a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
 - b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
 - c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
 - d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
 - e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
 - f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone;
9. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune potrà derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avverrà a titolo provvisorio. In tal caso

il Comune e l'ERAP competente proporranno all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

10. I limiti dimensionali di cui ai punti precedenti potranno essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona diversamente abile con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

11. I concorrenti convocati per l'assegnazione potranno rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporterà la perdita del diritto all'assegnazione.

12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione di cui al comma precedente, il Comune garantirà in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, inviterà l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.

13. L'aspirante assegnatario sarà tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decadrà dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

Art. 11 = CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Pesaro e Urbino (ERAP), secondo quanto previsto dall'art. 20, quaterdecies della L.R. Marche n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni.

Art. 12 = RISERVA DI ALLOGGI

Il Comune di Frontone, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 36/2005, riserva una quota non superiore al 25% (da arrotondare al minimo ad una unità) degli alloggi disponibili per le seguenti categorie speciali:

- a) giovani coppie
- b) anziani
- c) disabili
- d) sfrattati
- e) nuclei familiari monoparentali con figli a carico

Il Comune collocherà in apposita graduatoria speciale, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi ad esse riservati.

I concorrenti collocati nelle graduatorie di cui al punto precedente, avranno priorità nella scelta dell'alloggio rispetto a quelli utilmente collocati nella graduatoria generale definitiva.

Art. 13 = DISPOSIZIONI GENERALI


1. Viene riconosciuto un punteggio in base alla presenza nella graduatoria definitiva del precedente bando per l'assegnazione di alloggi Erp come previsto nell'art. 12 del Regolamento Comunale.

2. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella legge regionale 21/12/2005, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e nel relativo Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 77 del 29.12.2009

Frontone, li 20 settembre 2017



IL RESPONSABILE DI SETTORE


(Rossetti Roberto)

Informativa art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

Titolare Trattamento Comune di Frontone – Piazza Del Municipio, 19 - 61040 Frontone (PU)

Responsabile: Rossetti Roberto – responsabile Servizio Servizi Sociali del Comune di Frontone

Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati tutti i dipendenti degli uffici comunali coinvolti nei procedimenti amministrativi relativi al presente bando.

Finalità: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione della graduatoria ed archiviazione della domanda formulata e per le finalità strettamente connesse (L. n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni; art. 68 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA.)

Modalità: Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione: I dati verranno utilizzati dal Comune di Frontone e dalla Commissione preposta alla formazione della graduatoria. Possono essere comunicati alla Regione Marche, al Ministero Finanze, Guardia di Finanza, all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Regione Marche o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione di un alloggio di e.r.p.

Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza, in caso di mancato conferimento dei dati, comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto del Bando.

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti d'accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile sopra citato

Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/1990 modificata dalla Legge 15/2005, articolo 8

Amministrazione Competente: Comune di Frontone P.zza Del Municipio, 19 – 61040 Frontone (PU)

Oggetto del trattamento: Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati alla categoria sfrattati (L.R. 36/2005 e s.m.i e Regolamento Comunale)

Responsabile del procedimento: Rossetti Roberto – responsabile Servizio Servizi Sociali del Comune di Frontone

Inizio e termine del procedimento: L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della domanda; dalla stessa decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Bando.

Inerzia dell'Amministrazione: Decorsi i termini sopraindicati l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare ricorso al TAR nei termini di legge.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Servizi Sociali – Sede municipale, Piazza del Municipio n. 19 - nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/90 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi adottato dal Comune di Frontone